

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL
COMUNE DI PARADISO**

(del 13.02.2006)

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI PARADISO

(del 13.02.2006)

Il **Municipio di Paradiso**, richiamato

- gli art.li 107 e 192 LOC, 23 e 26 RALOC;
- la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987;
- l'art. 155 del Regolamento comunale del 14.05.2001;
- la risoluzione municipale del 13.02.2006;

ordina

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

¹La presente ordinanza disciplina la sorveglianza mediante l'uso di videocamere.

²La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune di Paradiso in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.

³Possono essere oggetto di sorveglianza 24 ore su 24 i seguenti luoghi:

- edifici e parchi pubblici;
- vie e piazze di pubblico transito;
- centri di raccolta dei rifiuti;
- luoghi di attrazione e promozione turistica (webcam)

e come da planimetria annessa da valere quale parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2

Scopo della videosorveglianza

¹La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

²Essa è intesa segnatamente a:

- a) proteggere le persone da aggressioni e da molestie;
- b) prevenire i danneggiamenti;
- c) garantire la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità delle strutture comunali (vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta dei rifiuti ecc.);
- d) assicurare la viabilità del traffico;
- e) promuovere luoghi di attrazione a scopi turistici.

Art. 3
Utilizzazione

¹ Il Municipio decide l'utilizzazione di apparecchi di videosorveglianza nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179^{quater} CPS).

² La videosorveglianza deve essere visibile. Il servizio responsabile, lo scopo e la base legale della videosorveglianza sono indicati nel luogo sorvegliato.

³ Il Municipio può incaricare terzi di pianificare la videosorveglianza, di installare e di gestire le apparecchiature necessarie.

⁴ Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Art. 4
Registrazione

¹ Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.

² Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare le infrazioni.

³ Se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità di cui all'art. 5.

Art. 5
**Comunicazione
delle registrazioni**

¹ Le registrazioni non sono comunicate a terzi.

² Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle Autorità seguenti:

- a) Autorità competenti per il perseguimento penale;
- b) Autorità amministrative o giudiziarie alle quali il Comune di Paradiso presenta una denuncia o presso le quali fa valere diritti.

³ La comunicazione delle registrazioni ad un'Autorità ai sensi del cpv. precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'Autorità è parimenti un'Autorità preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare le registrazioni.

Art. 6
Protezione dei dati

¹ Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure necessarie per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati. In tal senso sarà allestito uno specifico protocollo interno.

² Non sono considerati terzi il comando della Polizia Comunale e il personale da esso designato e il personale dei servizi informatici comunali.

³ Per il resto si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 7
Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore con la scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale.

	Per il Municipio	
Il Sindaco		Il Segretario
Avv. Ettore Vismara		Waldo Pfund

Paradiso, 09.02.2006

Approvato con RM 13.02.2006

Pubblicazione:

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 20.02.2006 al 07.03.2006

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.